

# STUDIO LEGALE BOGLIOLO

*Avv. Pietro Bogliolo*  
*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Matteo Carpi*

*Avv. Federico Bogliolo*

Il disegno di legge per la conversione del decreto legge 30/12/19 sulla disciplina delle intercettazioni delle conversazioni o delle comunicazioni mi pare abbia il pregio di migliorare notevolmente il decreto legislativo del 29/12/17 N. 126 nella parte in cui sostituisce alla polizia giudiziaria il pubblico ministero nella selezione delle intercettazioni non utilizzabili affinché non siano trascritte conversazioni o comunicazioni lesive della reputazione delle persone.

Le registrazioni non utilizzabili potranno essere custodite in archivio ma per la necessaria tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti dovrebbe essere ulteriormente chiarito il divieto assoluto che queste conversazioni possano essere comunicate ed a maggior ragione pubblicate dagli organi di stampa.

Analogamente ed a maggior ragione anche le registrazioni ritenute utilizzabili dovrebbero però godere della totale riservatezza sino al momento del deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. e mai come oggi accade in caso di misura cautelare sino all'interrogatorio dell'arrestato.

In ordine all'abolizione del terzo e quarto periodo dell'art. 293 comma 3 potrebbe essere utile prevedere una udienza a cui partecipano accusa e difesa ed in cui vengono indicate le intercettazioni rilevanti da trascrivere che potranno essere utilizzabili sia al dibattimento che nel corso dell'udienza preliminare. Tali intercettazioni dovranno essere trascritte nella loro totalità per poter apprezzare il senso del discorso senza estrapolare solo quelle frasi o parole ritenute rilevanti ai fini investigativi.

Apprezzabile la rimodulazione dell'art. 268 c.p.p. alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2020 (N. 51) anche se è auspicabile in futuro che il legislatore non debba subire gli sconfinamenti della magistratura su un territorio a lui riservato.

Mi permetto di sottoporre alla Vs attenzione una possibile conseguenza dell'attuale formulazione della legge.

Nel caso di intercettazione disposta per un reato ( ad esempio 416 c.p.) per il quale è stata già esercitata l'azione penale queste non sarebbero utilizzabili in altro processo per la prova di quei reati fine che non rientrano tra quelli di cui all'elenco dell'art. 266 c.p.p. nel caso si tratti di reati semplicemente collegati ex art. 371 c.p.p. mentre vi è una apertura solo per i reati commessi da Pubblici Ufficiali od Incaricati di Pubblico Servizio.

Si potrebbe arrivare al paradosso di utilizzare conversazioni telefoniche intercettate per il reato associativo ma non anche per la prova di ulteriori reati che tali condotte integrano (reati fine).

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.